



COMUNE DI ZONE

Provincia di Brescia

* * * * *

Cod. Fisc. : 80015590179

Part. IVA : 00841790173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 23/02/2026

OGGETTO: Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1, comma 862, Legge 145/2018). Presa atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventitré** del mese di **febbraio** alle ore **12:00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente	Da remoto
ZATTI MARCO ANTONIO	Sindaco	Si		
MARCHETTI ANDREA	Vice Sindaco	Si		X
ZAMBOLIN ANTONIO	Assessore	Si		X

Presenti: 3 Assenti: 0

Partecipa all'adunanza, il Segretario Comunale, dott.ssa Bortolotti Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. n. **12** del **23/02/2026**

OGGETTO: **Fondo garanzia debiti commerciali (art. 1, comma 862, Legge 145/2018). Presa atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'esercizio 2026.**

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che:

- con deliberazione di C.C. n. 29 del 23.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di C.C. n. 30 del 23.12.2025 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026-2028;
- con deliberazione di G.C. n. 70 del 23.12.2025 la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 e s.m.i.;

PREMESSO che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";

- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita "Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."

- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che "entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;"

- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 "non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio". Sancisce inoltre che "le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato

sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

- Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento *"gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione"*;

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *"le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture."*

ATTESO che dall'AREA RGS - stock del debito - si acquisiscono le seguenti informazioni:

o Stock del debito al 31/12/2025 (comunicato in data 09/01/2026) € -1,50;

o Stock del debito al 31/12/2024 (comunicato in data 31/01/2025) € 0,00;

o Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2025 € 743.011,67;

o **Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2025: - 22,97 giorni** (l'indicatore non presenta ritardi, i debiti commerciali vengono pagati in media 22,97 giorni prima della scadenza);

o **Indicatore tempo medio ponderato di pagamento: 9,22 giorni**

DATO ATTO che l'Ente ha assolto agli obblighi di trasparenza e di comunicazione dei dati dei pagamenti previsti dalla normativa vigente;

RILEVATO pertanto che sulla base dello stock del debito scaduto, dell'indicatore di ritardo dei pagamenti registrati nel 2025 e degli obblighi di pubblicazione questo Ente **NON** è obbligato ad accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di Legge,

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano di prendere atto che alla luce degli indicatori certificati dall'AREARGS -stock del debito - e dagli obblighi di comunicazione, questo Ente **NON** è tenuto ad effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per l'annualità 2026.
2. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Zone approvato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 27.12.2022 e ss.mm.ii. e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto, né in capo a chi vi partecipa ad altro titolo;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n.15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al d.lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia - nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line;

Successivamente, con separata votazione ad esito unanime e favorevole, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco
f.to sig. Zatti Marco Antonio

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia

ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Bortolotti Sonia